



## ACCORDO QUADRO TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;  
di seguito denominato anche solo Parco.

E

**Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Piazzale V. Tecchio 80** 80125 Napoli P.IVA/CF 00876220633, rappresentato dal Prof. Ing. Luciano Rosati, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto (di seguito denominato anche solo CIBeC)

Anche solo le Parti

### Visto

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
  - l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
  - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
  - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;
- il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all'art. 6 (“iniziative mirate e progetti nazionali”) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere

a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;

- il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, in cui, all'art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

#### **Premesso che**

- a. il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- b. il CIBEC è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione;
- c. il CIBEC ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall'Ateneo.

#### **Considerato che**

- è interesse comune delle due Istituzioni, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione nonché instaurare un proficuo rapporto di collaborazione interistituzionale con il CIBEC;
- il CIBEC, visto il D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire e continuare le attività di ricerca e studio di alto profilo scientifico, in vista della progettazione e conservazione nell'ambito dell'Architettura, dei Beni culturali e dell'Ingegneria strutturale, e le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative, che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca anche per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale;
- Il CIBEC dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla

- cooperazione (art.5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016);
- il presente accordo configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
  - tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
  - in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
  - è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
  - le attività previste nel presente atto sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
  - è anche già in essere una convenzione tra il PAP e la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli, "Federico II", n. 37/2021;
  - il PAP assicura la copertura finanziaria per le attività da realizzare per un importo pari ad € 62.000,00, indicando apposito impegno di spesa per ogni accordo attuativo del presente atto.

**tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

Art. 2  
(Oggetto e finalità)

2.1 Scopo del presente accordo quadro è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione, per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale.

2.2 Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse eventualmente disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.

2.3 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà specificamente attraverso le attività che seguono:

- svolgimento di studi e ricerche e la definizione delle linee guida per il consolidamento, il restauro della grotta San Biagio e del costone prospiciente per permetterne la fruizione, mediante le seguenti azioni propedeutiche necessarie:
  - Supporto per la definizione del piano delle indagini geotecniche, e sui materiali strutturali nella grotta e per il rilievo del costone e della grotta;

- studio della stabilità del versante del costone della collina di Varano
- studio della stabilità della volta della grotta San Biagio
- proposte per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone di Varano tenendo in considerazione la presenza di costruzioni archeologiche e ambienti ipogei
- proposte per la risoluzione dell'infiltrazione delle acque meteoriche e per la rimozione delle strutture provvisorie al fine di rendere possibile la fruizione della grotta.

Le attività di indagine, invece, saranno ad esclusivo carico del PAP.

Tutte le attività citate saranno poste in essere attraverso specifici accordi quadro che disciplineranno le diverse fasi.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo di cooperazione sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei relativi organi delle rispettive Parti.

### Art. 3

#### (Responsabili)

3.1 Il Responsabile per il presente accordo di cooperazione per il CIBEC è il Prof. ing. Luciano Rosati, Professore Ordinario.

I Responsabili per il presente accordo per il Parco Archeologico di Pompei sono l'ing. Vincenzo Calvanese e l'ing. Alessandra Zambrano, rispettivamente responsabili dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ricerca ed Innovazione.

### Art. 4

#### (Modalità di consegna)

Tutti gli elaborati frutto delle attività di cui all'art. 2 saranno consegnati al PAP, che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge, in formato sia cartaceo sia digitale con file sorgenti accessibili.

### Art. 5

#### Individuazione delle spese

5.1. Per la particolare complessità delle attività oggetto, del presente atto, nonché della durata dell'accordo e della produzione della documentazione richiesta, sarà quantificato a carico del Parco Archeologico quale rimborso delle spese sostenute dal CIBEC sino ad un importo massimo presunto di € 62.000,00, considerando l'intera durata biennale della convenzione, per i propri mezzi e personale coinvolto nelle attività, spesa che l'Ente si impegna a coprire.

5.2 Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto al CIBEC quale ristoro delle spese effettivamente sostenute essendo da escludersi il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

5.3 Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo. La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene di norma espressa in termini di costo medio orario del lavoro, derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL di riferimento.

5.4 Oltre ai costi relativi al personale interno, sono ammissibili i costi relativi alle risorse umane non legate da un rapporto di lavoro dipendente, ma coinvolte a vario titolo, attraverso contratti di lavoro autonomi e collaborazioni o prestazioni occasionali con CIBEC, nelle attività direttamente riferibili all'Accordo.

5.5 I suddetti costi sono rimborsabili sulla base di idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte con riferimento alle specifiche attività oggetto dell'Accordo.

5.6 Poiché l'oggetto della presente collaborazione è strettamente connessa all'attività istituzionale delle due parti, i rimborsi spese di cui sopra non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuoricampo l'applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. n. 633/72 e successive modifiche.

## Art. 6

## (Uso e diffusione dei risultati)

6.1 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività di cui al presente accordo saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

che le attività del presente accordo saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i report relativi alle attività in situ;

le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e la pubblicazione dei dati andranno preventivamente concordate.

## Art. 7

## (Diritti di proprietà intellettuale)

7.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

7.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente accordo quadro.

## Art. 8

## (Riservatezza)

8.1 Ogni Parte deve:

mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;

non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;

non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente accordo (Rappresentanti);

fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentanti seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

8.2 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

8.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

8.4 Il contatto privacy per il CIBEC è [uff.privacy@unina.it](mailto:uff.privacy@unina.it) La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai seguenti link: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

## Art. 9

## (Ricerca e pubblicazione)

9.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

9.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

9.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante il programma di ricerca o in

qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

9.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

#### Art. 10 (Pubblicità)

10.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

10.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

10.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

#### Art. 11 (Durata)

11.1 La validità del presente Atto è di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo che dovrà avvenire espressamente per iscritto, corrispondente al termine massimo entro cui deve terminare il più lungo dei lavori oggetto del presente accordo.

11.2 Le Parti possono recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### Art. 12 (Oneri)

12.1 Ciascuna Parte provvederà, in ogni caso, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività.

#### Art. 13 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)

13.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che il CIBeC assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

13.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

13.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

13.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e

la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

13.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà impegnato a svolgere le attività.

Il CIBEC provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

13.6 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

13.7 L'Università solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

#### Art. 14

##### (Garanzie assicurative)

14.1 Il CIBeC garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per il proprio personale e dei soggetti a vario titolo partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

14.2 Il CIBeC solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente accordo a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

14.3 Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

#### Art 15

##### (Tracciabilità dei flussi finanziari)

15.1 Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

15.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

15.3 Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: contabilità speciale n.0036905 presso Banca di Italia - IBAN: IT28L0100003245425300036905. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso per conto del CIBeC sono:

Direttore p.t. prof. Luciano Rosati CF RSTLCN58L29F839J;

Responsabile dei processi amministrativo contabili dott.ssa Loredana Riviaccio CF RVCLDN69C61F839S

#### Art. 16

##### (Controversie)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria competente per materia e territorio.

#### Art. 17

## (Trattamento dei dati)

17.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

17.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

17.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

## Art.18

## (Rinvio)

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

## Art. 19

## (disposizioni generali e finali)

19.1 Il presente atto, stipulato con scrittura privata, si compone di n.8 pagine, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

19.2 Il presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (\*)

Per Il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali, f.to Luciano Rosati (\*)

*(\*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*

Visto di copertura finanziaria  
Il Segretario Amministrativo  
Dott. Davide Russo